

**DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014
38/2014/R/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI MODIFICA DELLA RETE INTERNA D'UTENZA DELLA
SOCIETÀ VERSALIS SPA DI PORTO TORRES**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), in particolare l'articolo 3, comma 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 213/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione del 4 agosto 2011, n. 33/11;
- il documento per la consultazione del 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel;
- la comunicazione della società Versalis SpA (di seguito: Versalis) del 23 ottobre 2013, (prot. Autorità n. 34505 del 28 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
- con deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU a dei relativi gestori;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) includendovi anche la rete di Polimeri Europa SpA (di seguito: Polimeri Europa) situata a Porto Torres, cui è subentrata successivamente Versalis;
- nella predetta deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione tra soggetti terzi e la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera del 23 ottobre 2013, Versalis ha presentato all'Autorità un'istanza di modifica della RIU nella sua titolarità tramite l'inserimento dell'impianto di produzione della società Enipower S.p.A. (di seguito: Enipower);
- dalla comunicazione inviata da Versalis emerge che, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, l'impianto di produzione di Enipower non era collegato alla RIU di Versalis in quanto, a quella data, non esisteva né il predetto impianto né la

porzione di RIU strumentale alla connessione di quest'ultimo alla RIU, né tale collegamento risultava autorizzato;

- da quanto sopra, deriva, pertanto, che in assenza di una connessione dell'impianto di produzione di Enipower alla RIU di Versalis, esistente o autorizzata alla data di entrata in vigore della legge 99/09, risulta manifestamente assente uno dei presupposti necessari per l'inclusione del suddetto impianto nella RIU oggetto dell'istanza.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare la denominazione della RIU attualmente intestata a Polimeri Europa e situata nel comune di Porto Torres, di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 come successivamente aggiornata, con il nome di Versalis;
- archiviare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R 244/01, la richiesta di Versalis, per il mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge 99/09

DELIBERA

1. di modificare la denominazione della RIU Polimeri Europa SpA situata nel comune di Porto Torres, di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 come successivamente aggiornata, con il nome di Versalis SpA;
2. di archiviare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R 244/01, la richiesta formulata dalla società Versalis SpA di estendere l'ambito della propria RIU situata nel comune di Porto Torres, includendovi la connessione degli impianti della società Enipower SpA, per il mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge 99/09;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Versalis SpA;
4. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
5. di pubblicare la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10 come successivamente modificata in esito al presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni